

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2003616**
Data: **25/03/2016**

Oggetto: **comunicazione dati relativi alle operazioni con Paesi black list**
Allegati: **NO**

COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Gentile Associato,

con la presente circolare si intende ricordare che per i contribuenti soggetti passivi di imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva con operatori economici con sede, residenza o domicilio in un Paese "black list" è obbligatoria una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Detta comunicazione era stata introdotta dal D.L. n. 40 del 25.03.2010 all'art. 1 comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73) che, allo scopo di ridurre le frodi in materia di Iva, aveva posto a carico dei soggetti passivi Iva l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, tutte le operazioni intercorse (effettuate e ricevute, registrate o da registrare) con soggetti stabiliti, residenti o domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata. La comunicazione era da presentarsi con cadenza trimestrale per i soggetti che avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 Euro per ciascun trimestre e per ciascuna categoria di operazioni tra cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi mentre con cadenza mensile per i soggetti che superavano tale soglia.

Con l'art. 2 co. 8 del DL 16/2012 (c.d. "decreto Semplificazioni fiscali"), al fine di semplificare detto adempimento, erano state modificate le disposizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali prevedendone l'obbligo per le **sole operazioni** (attive e passive) **di importo superiore ad Euro 500,00**.

Il D.lgs. 175/2014 ha introdotto un'ulteriore semplificazione in materia di compilazione della comunicazione delle operazioni con Paesi black list prevedendone la comunicazione con **cadenza annuale** e solo per le operazioni **di importo superiore a 10.000 Euro**.

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono quindi che debbano essere comunicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi black list di importo superiore a 10.000 Euro complessivi annui. Il limite di 10.000 Euro va riferito, quindi, al complesso delle operazioni effettuate non rilevando la singola operazione e nemmeno l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate con i singoli clienti o fornitori. Superata tale soglia le operazioni da comunicare sono tutte anche quelle di importo inferiore al precedente limite di 500 Euro (circ. n. 31/E del 30 dicembre 2014).

La comunicazione va trasmessa all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in **via telematica** mediante il modello di comunicazione polivalente (lo stesso utilizzato per lo spesometro) e il termine per l'invio è il seguente (anch'esso come per lo spesometro):

- entro il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, se il soggetto liquida l'IVA con cadenza mensile;
- entro il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli altri soggetti obbligati.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

AMBITO SOGGETTIVO

La comunicazione deve essere presentata da tutti i **oggetti passivi Iva** ad **esclusione** di:

- i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014;
- i soggetti privati e gli enti non commerciali per le operazioni effettuate nell'ambito della loro attività istituzionale;
- i commercianti al minuto e assimilati, limitatamente alle operazioni non fatturate (ma con ricevuta o scontrino);
- i soggetti che si avvalgono della dispensa per le operazioni esenti di cui all'art. 36-bis, salvo per le eventuali operazioni attive imponibili.

La comunicazione black list deve essere presentata, inoltre, dai **oggetti non residenti** (comunitari e non) per le sole operazioni rilevanti in Italia attraverso la stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale o dal non residente identificato direttamente.

AMBITO OGGETTIVO

Le operazioni oggetto di comunicazione sono tutte quelle effettuate con operatori economici localizzati in paesi black list¹ siano esse **soggette ad Iva (imponibili, non imponibili od esenti)**, siano esse **non soggette ad Iva**. Le operazioni sono quelle registrate o soggette a registrazione² e nello specifico si tratta di:

- cessioni di beni, comprese le esportazioni (anche se precedute dalla custodia in depositi Iva);
- acquisti di beni, comprese le importazioni (anche se seguite dall'introduzione in depositi Iva);
- prestazioni di servizi rese e ricevute.

Per Paesi black list si intendono i Paesi inclusi nelle liste previste dal DM 4 maggio 1999 e/o dal DM 21 novembre 2001 che devono essere considerate congiuntamente e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore ivi stabilito.

¹ Evidenziamo che sono oggetto di comunicazione anche le operazioni poste in essere nei confronti del rappresentante fiscale o stabile organizzazione di un operatore residente in black list anche se i primi sono situati in territori non black list (ad esempio rappresentante fiscale di operatore economico black list situato in Italia – vi è obbligo di comunicazione).

² Per quanto attiene il **momento di rilevanza dell'operazione** si fa riferimento alla data di registrazione nei registri Iva per le operazioni rilevanti o, se precedente o alternativa (esempio per le prestazioni fuori campo) nelle scritture contabili obbligatorie. Se manca la registrazione il momento rilevante è quello del pagamento da parte dell'operatore economico. Nel caso di acconti rileva data di registrazione della fattura relativa.

Le due liste congiunte comprendono i seguenti Paesi:

ELENCO PAESI BLACK LIST DM 4 maggio 1999 e/o DM 21 novembre 2001	
Alderney (Isole del Canale)	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Andorra	Libano
Anguilla	Liberia
Antigua	Liechtenstein
Antille Olandesi	Macao
Aruba	Maldive
Bahamas	Malaysia
Bahrein	Monaco
Barbados	Monserral
Barbuda	Nauru
Belize	Niue
Bermuda	Panama
Brunei	Polinesia francese
Costa Rica	Saint Kitts
Dominica	Nevis
Ecuador	Saint Lucia
Emirati Arabi Uniti	Saint Vincent e Grenadine
Filippine	Salomone
Gibilterra	Samoa
Gibuti	Sant'Elena
Grenada	Sark (Isole del Canale)
Guernsey (Isole del Canale)	Seychelles
Herm (Isole del Canale)	Singapore
Hong Kong	Svizzera
Isola di Man	Taiwan
Isole Cayman	Tonga
Isole Cook	Turks e caicos
Isole Marshall	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Uruguay
Isole Vergini statunitensi	Vanuatu
Jersey (Isole del Canale)	

Per **operatore economico**, così come previsto dall'art. 9 c.1 Dir. 2006/112/CE, si intende chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività.

Al fine della **verifica dello status di operatore economico** la controparte può utilizzare l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento dell'attività economica di detto operatore. In alternativa può essere richiesto il rilascio di una dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica**, mediante il **quadro BL del "modello polivalente"** (Prov. AE 2 agosto 2013).

Nel quadro devono essere indicati i seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita in caso di controparte persona fisica;
- denominazione, città, Stato e indirizzo estero della sede legale;
- il codice identificativo Iva delle controparte (non obbligatorio);
- i dati relativi alle operazioni attive e passive poste in essere distinte tra cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Il termine per l'invio relativamente al periodo d'imposta 2015 è il seguente:

- **11 aprile 2016** per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente;
- **20 aprile 2016** per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente.

SANZIONI

La sanzione applicabile in caso di omissione della sanzione, ovvero l'invio di dati incompleti o non veritieri va da **Euro 500 ad Euro 4.000** in base all'art. 11 c.1 D.Lgs. 471/1997 e che non opera il cumulo giuridico.

Si ricorda che per tale adempimento è possibile avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Si ritiene opportuno, infine, segnalare nel prospetto che segue alcune indicazioni sui casi più frequenti fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 28 gennaio 2011.

Importazioni	L'importo da indicare in comunicazione è quello relativo alla bolletta doganale salvo che venga registrata prima la fattura in contabilità generale. In tale secondo caso eventuali dati mancanti in fattura relativa alla bolletta doganale andranno poi integrati.
Spesa di trasferta dipendenti intestate ai dipendenti	Non vanno inserite in comunicazione purché inserite correttamente fra il costo del personale
Cessioni gratuite di beni	Indicate solo se rilevanti ai fini iva (NO se Escl. Art. 2)
Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel paese del prestatore	L'importo da indicare è al lordo dell'eventuale imposta assolta all'estero
Cessione e acquisti di beni "estero su estero" (es. rifornimenti carburante)	Non vanno inseriti in comunicazione

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli